

## FOGLIO INFORMATIVO SCONTI FINANZIARI IMPRESE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

**Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa**

Sede Legale e Direzione Generale Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna

Tel 051 6571111 Fax 051 6571100

info@bancadibologna.it - info@cert.bancadibologna.it - www.bancadibologna.it

Albo Società Cooperative n. A 117115

Albo delle Banche n. 4672 Codice ABI 8883.1

Registro delle Imprese di Bologna e C.F. 00415760370 - R.E.A. n.160969/BO

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.Iva 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

#### Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Banca di Bologna – Nome e Cognome .....      | Cod. Dipendente .....     |
| Promotore con mandato – Nome e Cognome ..... | Nr. Iscrizione Albo ..... |
| Telefono e E-mail .....                      |                           |

### CHE COS'È IL MUTUO

Il Mutuo Chirografario è un prestito concesso dalla Banca ad imprese di qualsiasi tipologia destinato a finanziarie a medio/lungo termine qualsiasi tipo di investimento o esigenza finanziaria, preventivamente indicata nella domanda di finanziamento.

Il debitore rimborserà le somme erogate mediante il pagamento periodico di rate costanti posticipate secondo un piano di ammortamento con scadenze concordate.

Il finanziamento può essere concesso a tasso fisso o a tasso variabile.

Il Mutuo può essere rimborsato anche mediante pagamento di effetti cambiari intestati alla Banca (cd "Sconto finanziario"); in questo caso il cliente è obbligato ad effettuare puntualmente la restituzione delle somme mutate, provvedendo al pagamento dei pagherò cambiari diretti secondo il piano di ammortamento, comprensivi di capitale ed interessi, con la cadenza e le modalità sopra indicate in contratto.

Il Mutuo Chirografario Agrario è destinato alle imprese agricole per la copertura di investimenti collegati all'esercizio dell'attività agricola e presenta le medesime caratteristiche del Mutuo Chirografario. Si rimanda allo specifico Foglio Informativo "Credito Agrario Ordinario".

I Finanziamenti convenzionati per Aziende con intervento di Consorzi o Cooperative di garanzia sono finanziamenti concessi dalla Banca alle imprese iscritte a Cooperative di garanzia/Consorzi di garanzia e sono destinati a finanziare a medio/lungo termine investimenti produttivi o esigenze finanziarie indicate nella domanda di finanziamento. A garanzia del rimborso gli Enti convenzionati rilasciano la propria fideiussione, di regola nella misura del 50% con un massimo dell'80%, a favore dell'impresa associata.

L'erogazione del finanziamento viene effettuata mediante accredito su un conto collegato che, oltre ad essere utilizzato per le normali operazioni bancarie, servirà per il pagamento delle rate alle singole scadenze.

A garanzia del rimborso del finanziamento può essere richiesto il rilascio di garanzie personali quale la fideiussione, o reali, quali il pegno.

Per alcuni mutui chirografari, come per esempio per il mutuo energia, la Banca può richiedere una assicurazione "All Risk" prestata da primaria compagnia assicurativa gradita alla Banca e con vincolo a favore della Banca.

L'eventuale offerta fuori sede di questo prodotto non comporta nessuna modifica né ulteriori condizioni rispetto alle condizioni economiche riportate nella sezione "Condizioni Economiche".

### **Mutuo a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso,

degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

|                       |                                    |                  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| Capitale: € 10.000,00 | Durata del finanziamento (anni): 3 | T.A.E.G.: 14,67% |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni e le imposte che il cliente è tenuto a pagare, ivi incluse le spese assicurative che la Banca richiede obbligatoriamente per concedere il mutuo.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Durata | 30 anni massimo |
|--------|-----------------|

#### TASSI

|  |  |
|--|--|
| Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread | 10%<br>Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 10,139% |
| Tasso di mora  | 3 punti percentuali  |

#### SPESE

|  |   |
|--|---|
| Spese di istruttoria   | 4% Minimo: € 500,00<br>Include le seguenti voci di spesa: Commissioni iniziali, Recupero spese, Spese pratica, Altre spese iniziali |
| Eventuale compenso a carico del cliente per mediatori  | costo sostenuto dal cliente in base agli accordi con il mediatore   |
| Eventuale compenso a carico della banca per mediatori  | € 0,00  |
| Commissioni per consegna copia del contratto   |   |
| - schema di contratto privo delle condizioni economiche  | gratuito  |
| - preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente             | gratuito  |
| - copia del contratto idonea per la stipula*   | € 150,00<br>gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data di stipula   |
| **per i contratti di cui al d.lgs. 141/2010 la copia del contratto idonea per la stipula è sempre gratuita |   |
| Diritti di istruttoria operazioni non perfezionate   | 3,00 %<br>- Minimo 400 €  |

#### Spese per la gestione del rapporto

|   |        |
|---|--------|
| Trasparenza documentazione periodica \ Posta            | € 1,00 |
| Trasparenza documentazione periodica \ Casella Bancaria | € 1,00 |
| Trasparenza documentazione periodica \ Inbank           | € 0,00 |

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Invio altre Comunicazioni   | € 5,00                            |
| Spese per produzione altra documentazione alla clientela (ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa psd) | € 5,00                            |
| Spese per invio altra documentazione alla clientela   | Secondo tariffa postale in vigore |
| - canale on-line  | € 0,00                            |
| Sospensione pagamento rate  | Gratuita                          |

|   |          |
|---|----------|
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse |          |
| - Archivio cartaceo inhouse   | € 5,97 € |
| - Archivio cartaceo c/to outsourcer   | € 5,54   |
| - Archivio elettronico  | € 3,08   |

### PIANO DI AMMORTAMENTO

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo di ammortamento            | FRANCESE A RATE COST. POSTIC.   |
| Tipologia di rata               | La rata è costante al momento della determinazione del piano di ammortamento. Possono intervenire variazioni a fronte dell'andamento del parametro, in caso di mutui a tasso variabile. |
| Periodicità delle rate          | MENSILE   |
| Modalità pagamento interessi    | INTERESSI POSTICIPATI   |
| Modalità calcolo Interessi      | MATEMATICA  |
| Tipo Calendario                 | GIORNI COMMERCIALI / 360  |
| Periodicità preammortamento     | MENSILE   |
| Base calcolo interessi mora     | Importo rata  |
| Tipo calendario preammortamento | GIORNI COMMERCIALI / 360  |

### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Il tasso di interesse è flat ovvero non è determinato in base ad un parametro di riferimento.

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata MENSILE per un capitale di: € 10.000,00 | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 10%                          | 3                               | € 322,67   | Non previsto  | Non previsto   |

Le **ultime due colonne** che evidenziano gli impatti di variazioni di tasso in aumento e in diminuzione hanno significato **solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula**. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.bancadibologna.it](http://www.bancadibologna.it)).

### SERVIZI ACCESSORI

Il cliente è tenuto ad assicurare l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca per tutta la durata del finanziamento, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine. Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento del Finanziatore.

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso sempreché sia assicurata la sussistenza dei requisiti previsti per la stipula del contratto di finanziamento.

### Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al

finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

### IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi potrà essere applicata l'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. nella misura dello 0,25% (prima casa) o del 2% (seconda casa). In alternativa il Cliente dovrà corrispondere:

- l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, tasse sulle concessioni governative se dovute.
- per finanziamenti di durata inferiore o uguale a 18 mesi: Recupero imposta di bollo (ai sensi dell'art. 13 – comma 2 bis, nota 2 Tariffa parte I – DPR 642/72) euro 16,00 sul contratto di finanziamento e per ciascuna garanzia. L'imposta di bollo non è dovuta nel caso in cui il finanziamento sia regolato su un conto corrente (sul quale viene ad applicarsi la previsione dell'art. 13 comma 2-bis della Tariffa Parte Prima - Allegato A DPR 642/72). Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso (esempio: imposta di registro, ipotecaria e catastale in caso di apertura di credito ipotecaria).

|   |  |
|---|--|
| Imposta D.P.R. 601                      | Il valore dell'imposta dipende dall'applicazione delle aliquote sottostanti, secondo la disciplina fiscale tempo per tempo vigente. In caso di surroga non dovuta in quanto operazione già assoggettata in precedenza. |
| Aliquota D.P.R. 601                     | Secondo la disciplina fiscale tempo per tempo vigente. In caso di surroga non dovuta in quanto operazione già assoggettata in precedenza.  |
| Premio assicurazione scoppio e incendio |  |

## TEMPI DI EROGAZIONE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Durata dell'istruttoria    | Il tempo massimo che intercorre tra la presettazione della documentazione e la stipula del contratto è quantificabile in 90 giorni  |
| Disponibilità dell'importo | Il tempo massimo che intercorre tra la stipula del contratto e l'effettiva messa a disposizione somme è quantificabile in 30 giorni |

## ALTRO

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### Estinzione anticipata da parte del cliente/Chiusura del rapporto

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando oltre al capitale residuo e alla relativa quota interessi anche un compenso omnicomprendivo, in percentuale rispetto al debito residuo rimborsato che non potrà essere superiore alle condizioni economiche dei singoli contratti.

Per i finanziamenti con garanzie consortili salvo casi eccezionali autorizzati dal consorzio non è consentita una decurtazione parziale

Per gli sconti finanziari la Banca provvederà ad annullare i pagherò cambiari corrispondenti alle rate di ammortamento anticipatamente rimborsate.

### SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA

|  |   |
|--|---|
| Penale per estinzione anticipata o rimborso parziale | Vedasi voce "Spese estinzione anticipata" nella sezione II del foglio |
|--|---|

### Tempi di chiusura del rapporto

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

### Portabilità

Nel caso in cui il cliente (che, ai sensi dell'art 120 quater TUB, sia persona fisica e/o micro - impresa come definita dal

D. Lgs 11/2010 vigente), per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca, non dovrà sostenere alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto di finanziamento mantiene tutti i diritti e le garanzie del vecchio.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Bologna

Ufficio Reclami

Piazza Galvani n. 4 40124 Bologna

Fax 051 6571100

e-mail [info@bancadibologna.it](mailto:info@bancadibologna.it)

pec [info@cert.bancadibologna.it](mailto:info@cert.bancadibologna.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

|   |  |
|---|--|
| Istruttoria   | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo   |
| Oneri di registrazione  | Recupero spese di bollatura e registrazione contratti presso Ufficio del Registro  |
| Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.  |
| Piano di ammortamento   | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.   |
| Piano di ammortamento "francese"  | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Quota capitale  | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.   |
| Quota interessi   | Quota della rata costituita dagli interessi maturati.  |
| Preammortamento   | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi   |
| Rimborso in un'unica soluzione  | L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.  |
| Spese per comunicazione relativa alla trasparenza bancaria  | Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali   |
| Spread  | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di   |

|  |   |
|--|---|
|  | indicizzazione.   |
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>  | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.<br>Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.  |
| <b>Tasso di interesse di preammortamento</b> | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.  |
| <b>Tasso di interesse nominale annuo</b>     | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.   |
| <b>Tasso di mora</b>                         | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate  |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>  | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore |
| <b>Tasso minimo applicabile</b>              | Il tasso minimo, rilevante per i soli mutui a tasso variabile, è il saggio di interesse al di sotto del quale il tasso del mutuo non potrà scendere. Questo tasso è predeterminato al momento della sottoscrizione nel contratto  |